

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente

Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate

Valutazioni.Ambientali@regione.piemonte.it

Data **1 AGO. 2014**

Protocollo **10094** /DB10.02

Classificazione **13.200.50 DISPAIA**

Alle Province Piemontesi (autorità
competenti per l'attuazione del
d.lgs. 46/2014)

All' ARPA Piemonte

Oggetto: Indirizzi urgenti per l'attuazione del d.lgs. 46/2014 concernente
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Si fa seguito alle riunioni di coordinamento intervenute le scorse settimane tra la Regione e le Province piemontesi – organizzate al fine di affrontare congiuntamente e in un quadro di unitarietà i numerosi elementi innovativi introdotti dal d.lgs. 46/2014 e le difficoltà interpretative che ne sono seguite – per informare che la Regione Piemonte ha posto all'attenzione della Commissione Ambiente ed Energia operante nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome la necessità e l'urgenza, quantomeno per le questioni indifferibili, di condividere orientamenti comuni nelle more della ratifica da parte del Ministero dell'Ambiente degli esiti del "Coordinamento per l'uniforme attuazione della normativa sul territorio nazionale" istituito dal citato decreto legislativo.


La Commissione, riunitasi il 29 luglio scorso, ha approvato le indicazioni applicative di cui al documento allegato nel quale per precisione sono state corretti alcuni refusi.

Stabilito pertanto di dover fornire senza ulteriore ritardo le necessarie indicazioni operative alle autorità competenti, al fine di garantire la corretta operatività e l'ordinato svolgimento delle attività amministrative all'insegna di una condivisa

lettura fra le Regioni, si trasmettono le predette indicazioni di riferimento, tra le quali figurano alcune rilevanti questioni concernenti il campo di applicazione e l'assoggettabilità che pretendono un orientamento condiviso, anche in vista della prossima scadenza del 7 settembre entro la quale i soggetti ricadenti per la prima volta nella direttiva IPPC devono presentare domanda di AIA.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Stefano RIGATELLI)



referente:
Pier Franco Ariano

Indir Aia

1. Capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti e applicazione del "Limite legale"

Fatte salve le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ovvero salvo diversamente indicato nel medesimo decreto legislativo - nelle more di eventuali e futuri indirizzi ministeriali riguardo all'applicazione del concetto di limite legale alla capacità potenziale, di cui alla circolare ministeriale del 13 luglio 2004, **in relazione alla definizione di capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti** - si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni sulla base dell'esperienza maturata.

In generale, considerato che tale limite legale può essere determinato o da norme generali, che già prevedono autonomi meccanismi di controllo, o da specifiche disposizioni applicabili all'attività e riportate esplicitamente nel provvedimento autorizzativo, si ritiene che in quest'ultimo caso l'applicazione del limite legale debba essere vincolato a specifiche disposizioni autorizzative che prevedano idonei meccanismi di accertamento e di controllo della effettiva applicazione del limite legale da parte del gestore.

Nel caso delle attività di gestione di rifiuti, visti i meccanismi intrinseci nella normativa di riferimento, la quale prevede esplicitamente che vengano individuate in autorizzazione le capacità di stoccaggio e di trattamento, nonché le specifiche disposizioni volte alla verifica del rispetto di dette prescrizioni, i predetti limiti possono costituire limite legale all'attività di gestione rifiuti.

In ogni caso, le azioni di accertamento e controllo devono necessariamente comprendere tra gli adempimenti dell'Azienda la corretta tenuta e la messa a disposizione dell'Ente di Controllo di registri o strumenti analoghi su cui riportate le informazioni richieste per la verifica del rispetto del limite legale, nonché la comunicazione periodica dei dati che attestino il rispetto di tale impegno all'autorità competente.

2. Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento

Il comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 46/2014, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che **non** svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies¹, **si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.**

I suddetti gestori presentano pertanto istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014 onde consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015.

Ne consegue, dalla lettura del comma 3 del citato articolo 29 che, **ove la domanda non sia presentata entro tale scadenza**, l'autorità competente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter rilasciare l'AIA nel predetto termine ultimo, **con la conseguenza che l'installazione che continuasse l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti oltre il 7 luglio 2015** (termine inderogabile in quanto direttamente stabilito dalla direttiva) **incorrerebbe nelle sanzioni previste per l'esercizio in carenza dell'AIA.**

3. Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Conseguentemente:

¹i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;

- a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del succitato decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, pertanto negli stessi deve essere riportato l'assoggettamento a riesame secondo le modalità di cui all'art. 29 -octies del D.lgs. 152/2006;
- b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
- c) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell'11 aprile 2014. È necessario che la ridefinizione della validità dell'autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche con unico provvedimento indirizzato a più gestori, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA.
- d) i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, che non contengano contestuali richieste di autorizzazione per modifiche sostanziali, relativi a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, sono archiviati, ove richiesto dal Gestore, in esito allo specifico carteggio di cui al punto c); in caso di archiviazione, le tariffe versate non sono soggette a restituzione.

In sostanza, **i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29-octies a titolo di riesame**, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l'atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo. **Le autorizzazioni che verranno conseguentemente rilasciate non prevedranno quindi alcuna scadenza e conterranno, tra l'altro, espresso richiamo alle nuove disposizioni in materia di riesame e, come detto, l'invito a presentare la relazione di riferimento e le relative garanzie finanziarie come definiti dai rispettivi decreti ministeriali.**

Ove la domanda di rinnovo riguardi un'installazione per la quale l'autorizzazione in possesso e la situazione degli impianti siano già conformi al nuovo dettato normativo, **il procedimento può essere concluso con il semplice rinnovo delle condizioni in essere e con il richiamo alle disposizioni di cui sopra.**

In tutti i casi citati, **il termine massimo per il successivo riesame stabilito dall'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) (10 anni) decorre dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.**

Relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), **non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo**; in tali casi, il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/2006 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere.

Infine, le eventuali autorizzazioni rilasciate (per installazioni nuove o esistenti che svolgono attività già AIA) a seguito di istanze presentate dopo il 07.01.2013 e i cui procedimenti siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore del **decreto legislativo 46/2014, sono adeguate alle nuove disposizioni in occasione del primo procedimento amministrativo utile successivo all'11.04.2014.**

4. Modalità di gestione dei procedimenti in corso

I procedimenti in corso, avviati prima del 10 aprile 2014, devono essere adeguati alle nuove disposizioni normative facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti; pertanto, ad esempio, se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riapirla per adeguarla alle nuove disposizioni.

5. Presentazione della relazione di riferimento

Per quanto concerne i contenuti della Relazione di riferimento richiesta ai gestori ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono già disponibili le linee guida della Commissione europea (GUCE del 06/05/2014; atto C136/3 - 52014XC0506(01): *"Comunicazione della Commissione — Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22,*

paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”. Tuttavia, dal momento che il Ministero dell’ambiente ha già avviato i lavori per la predisposizione del decreto postulato dall’articolo 29-sexies, comma 9-sexies del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell’emanazione di detto decreto, **le autorità competenti possono concludere i procedimenti in corso prescrivendo la trasmissione della relazione di cui trattasi nei tempi e con i contenuti stabiliti dal citato decreto.** Ciò a garanzia del fatto che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale.

6. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi

Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, non rilevano le operazioni che, pur non connotandosi quale semplice imballo, non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti, quali ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.

7. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene debba farsi riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 209/2003. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine “*shredder*” impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere rottame metallico immediatamente riciclabile o avviabile a recupero (ad esempio presso le fonderie). A titolo di esempio non sono da considerarsi “*frantumatori*” gli impianti che effettuano la mera cesoiatura, e/o altre operazioni similari quali tranciatura o taglio delle parti metalliche.

8. Chiarimenti in merito alla definizione di “scorie e ceneri”

Con riferimento all'All. VIII alla Parte Seconda, punto 5.3, lett. b), punto 3, (“*trattamento di scorie e ceneri*”), ai fini dell'applicazione dell'AIA, le scorie e ceneri (“*treatment of slags and ashes*” nel testo inglese consolidato della Direttiva 2010/75/UE) sono da intendersi quelle provenienti dai processi termici. Restano pertanto esclusi dall'AIA gli impianti di trattamento di “*scorie di cemento*” come definite ai codici CER 17 01 06* e 17 01 07 (Allegato D alla Parte Quarta), in sostanziale difformità dallo European Waste Catalogue che ai medesimi codici assegna rispettivamente le definizioni “*mixtures of, or separate fractions of concrete, bricks, tiles and ceramics containing dangerous substances*” e “*mixtures of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06*”.

9. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento

Con riferimento alle categorie di attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006, per la definizione di «capacità» si faccia riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D. Lgs. 152/2006.

10. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D. Lgs. 372/1999 o del D. Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.

11. Tariffario

L'articolo 29-octies “*Rinnovo e Riesame*” del D. Lgs. 152/2006 disciplina le diverse casistiche di riesame e non prevede la procedura amministrativa di rinnovo dell'AIA come disciplinata dal previgente quadro normativo. In particolare, il comma 3 del predetto articolo introduce il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso nei seguenti casi:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il comma 3 dell'articolo 33 del D.Lgs. 46/2014 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) emani specifico decreto per la disciplina delle modalità e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per le Autorizzazioni Integrate Ambientali; nelle more dell'emanazione di detto decreto resta fermo quanto stabilito dal D.M. 24 aprile 2008.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, si ritiene opportuno precisare che i criteri e le disposizioni per la determinazione delle tariffe istruttorie previste dai vigenti tariffari nazionali e regionali per i procedimenti di rinnovo si applicano tal quali ai procedimenti di riesame con valenza di rinnovo di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006.

12. Transcodifica rifiuti

In considerazione del fatto che nel D. Lgs. 152/2006 l'Allegato VIII alla Parte II, che disciplina le installazioni assoggettate ad AIA, non trova coerenza con gli Allegati III e IV alla Parte II (assoggettamento a VIA o verifica di VIA), né con l'Allegato B alla Parte IV, si propone una tabella di transcodifica, a titolo indicativo e non esaustivo, che consenta di collegare i succitati Allegati (v. Tab. 1).

13. Garanzie finanziarie

Per le installazioni già autorizzate AIA, le garanzie finanziarie previste all'art. 29 sexies, comma 9 – septies del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere prorogate fino alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorata di un anno, fatte salve diverse indicazioni relative alle attività di discarica. Il gestore dovrà provvedere ad adeguare la durata della garanzia entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria (se ad es. l'AIA sarebbe dovuta scadere il 15 giugno 2015, la garanzia dovrà essere prestata entro il 15 marzo 2015).

14. Attività di autodemolizione

Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Dalla lettura combinata del d. lgs. 209/2003 e del D. Lgs. 152/2006, All. VIII alla Parte II, si ritiene che:

1. il centro di raccolta/autodemolitore rientra nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;
2. l'attività di cui al punto 5.1 d), “*ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2*”, non debba essere intesa come l'operazione di messa in sicurezza e di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che nella versione inglese della Direttiva il punto 5.1 d) è indicato come “*repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2*”, definizione diversa da quella di smantellamento (*dismantling*) dei veicoli. In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).
3. per quanto concerne l'eventuale assoggettamento alla categoria 5.5, la “FAQ” della Commissione europea (http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#I) riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di

demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrano generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

15. Attività tecnicamente connessa

La definizione di attività tecnicamente connessa è contenuta nella stessa definizione di installazione. L'art. 5, c.1, lett. i-quater² del d.lgs. 152/2006, in continuità con la precedente versione, precisa infatti che la nozione di installazione comprende *“qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”*, **con ciò stabilendo che le attività connesse vengono attratte nel sistema autorizzatorio dell'AIA**. Il nuovo testo, per maggiore chiarezza, aggiunge che *“E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”*.

Restano da valutare le modalità con le quali è possibile gestire la pluralità di attività, impianti e gestori che concorrono a costituire l'installazione. A questo proposito, il punto focale della questione verso cui orientarsi nella scelta delle soluzioni amministrative verte sulla considerazione che **ad un'installazione – intesa, in base a quanto già detto, come somma di parti - corrispondono uno o più provvedimenti coordinati**.

Tale approccio comporta l'attrazione di tutte le parti tecnicamente connesse nella sfera di un'unica disciplina regolativa rispondente alla direttiva IED. **In sostanza, sia all'installazione principale sia alle altre parti che costituiscono con la prima l'unitaria installazione, devono essere applicate tutte le pertinenti condizioni definite dalle “BAT conclusions” o dai BRef adottati per il settore interessato.**

In ogni caso, l'attività tecnicamente connessa e coinsediata - che ai sensi della nuova definizione di installazione viene considerata parte dell'installazione stessa - **non ricade** nell'obbligo di presentazione dell'AIA ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.lgs. 46/2014. Tali attività connesse saranno prese in considerazione in occasione del primo riesame dell'attività IPPC principale.

² i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

TAB. 1

1. Diversamente da quanto previsto nel precedente allegato VIII, le operazioni di recupero e di smaltimento non sono più nettamente suddivise. Infatti alcune operazioni che erano storicamente connesse alla sola fase dello smaltimento (es. trattamento biologico – chimico fisico), vengono previste anche nella fase del recupero. Così, ad es. le attività di trattamento dei rifiuti dei veicoli fuori uso, rientrano nelle cosiddette attività combinate.
2. Si introduce una nuova definizione di operazione, l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5.), che riguarda l'operazione di smaltimento D15 e quella di recupero R13. La soglia passa dalle ex 10 t/g ai 50 Mg con le conseguenze indicate nella nota a piè tabella.

Dir2008/1/CE (D. lgs. 152/06)	Operazioni	Dir2010/75/UE	Operazioni	Tempi applicaz. Dir IED (art. 82, commi 1 e 2)
5.1. Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno .	Da D1 a D15 R1 R5 R6 R8 R9	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , con capacità di oltre 10 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:		
		a. trattamento biologico;	D8 D2 R3 R5*	7/01/2014 7/07/2015 per R3
		b. trattamento fisico-chimico;	D9	7/01/2014
		c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D13 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D14 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		e. rigenerazione/recupero dei solventi;	R2	7/07/2015
		f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;	R5	7/01/2014
		g. rigenerazione degli acidi o delle basi;	R6	7/01/2014
		h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;	R7	7/07/2015
		i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;	R8	7/01/2014
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali,	D10/R1	j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;	R9	7/01/2014
		k. lagunaggio	D4	7/01/2014
		5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:	***	
		a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;	D10 R1	7/01/2014 per rif.

industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora		b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	D10 R1	urbani e speciali pericolosi; 7/07/2015 per rif. speciali non pericolosi
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	D8/D9	<p>5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1)</p> <p>I. trattamento biologico</p> <p>II. trattamento fisico-chimico</p> <p>III. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</p> <p>IV. trattamento di scorie e ceneri;****</p> <p>V. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.**</p>	D8 D2 D9 D13 D9 D13	7/01/2014; 7/07/2015 per D2 7/01/2014 7/07/2015 7/01/2014 7/07/2015
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	D8/D9	<p>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:</p> <p>I. trattamento biologico;</p> <p>II. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</p> <p>III. trattamento di scorie e ceneri;****</p> <p>IV. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.**</p> <p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffrata attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p>	R3 D2 D8 R5* D13 R12 R3 R5 D9 R4 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e D2 7/07/2015 7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e R5 7/07/2015 7/07/2015

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, escluse le discariche per i rifiuti inerti.	D1/D5	5.4. Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(1) che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	D1 D5	7/01/2014
		5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. ***	D15 R13	7/07/2015
		5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	D12	7/07/2015

*vedi art. 42 Dir. 2010/75/UE; *ad esempio trattamento dei terreni contaminati con la tecnica della bioremediation ex situ.

** Nel caso tale attività sia svolta all'interno di un centro di raccolta, un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del d.lgs. 209/03, anche tale centro sarà da assoggettarsi con la medesima scadenza

*** Le attività autorizzate con AIA che svolgono esclusivamente operazione D15 di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore ai 10 Mg/die, rimangono assoggettate ad AIA solo se superano la soglia dei 50 Mg. Diversamente non sono più soggette ad AIA

**** Ad esclusione del mero adeguamento volumetrico